

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 - ANNUALITÀ 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

**Vista:**

- la Determina del Dirigente della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 514 del 13/12/2021 recante "L. 9/12/1998, n. 431 - art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione anno 2020. Riparto Tra I Comuni della somma di € 23.473.431,84. Individuazione criteri e requisiti per l'accesso ai contributi.";
- la Deliberazione n. 11 del 24/01/2022 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di cofinanziare l'importo messo a disposizione dalla Regione Puglia, pari ad € 5.334,70, con la somma di € 1.066,94 del Bilancio, al fine di operare una maggiore distribuzione economica dell'importo spettante agli aventi diritto, perseguendo in tal modo la finalità di garantire con un maggior sostegno economico le famiglie con bassa capacità di spesa;

**RENDE NOTO**

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l'accesso al "Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 – anno 2020", secondo i criteri e i requisiti minimi previsti dal D.M. del 07/06/99 – art. 1 e art. 2 comma 3 e conformemente agli indirizzi forniti dalla Determina del Dirigente della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 514 del 13/12/2021.

**REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

Sono ammessi a partecipare al Concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini appartenenti agli Stati aderenti all'Unione Europea purché in possesso di attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione;
- c) cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea, purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità per l'anno 2020;
- d) Residenza nel Comune di **SPINAZZOLA**, nell'immobile condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
- e) possedere un reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nel 2020 non superiore all'importo di Euro **13.405,08** per la **Fascia A**;
- f) possedere un reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nel 2020 (*il reddito di riferimento è quello definito dall'art.3, comma 1 lettera e della L.R.n.10/2014 con le riduzioni previste dalla legge 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni*), non superiore all'importo di Euro **15.250,00** (*il reddito di riferimento è quello definito dall'art. 2 , punto f della Legge 58/84 con le riduzioni previste dalla Legge 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni*) per la **Fascia B**;
- g) In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), i destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è **escluso** dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

Sono **escluse** dal contributo:

- le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;

- le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2020:

- hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
- hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;
- con ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
- le domande presentate da gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sono altresì **escluse** le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95;

#### **SI PRECISA CHE:**

**1.** Per la determinazione del reddito 2020 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si semplifica, per il modello Certificazione Unica 2021, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017), il contributo libri scolastici e il contributo canoni di locazione. Per chi dichiara reddito zero e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo **deve essere allegata:**

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

**2.** per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge;

**3.** Per i soggetti di cui alla precedente lettera **e)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14% e il contributo non può essere superiore a Euro 3.098,74;

**4.** Per i soggetti di cui alla precedente lettera **f)** la legge 457/78 art. 21 (a cui si riferisce l'art.3 comma 1 lettera e della L.R. n.10/2014) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2020 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla

formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a Euro 15.250,00;

5. Per i soggetti di cui alla precedente lettera f) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24%;
6. Per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7.6.99, quello definito dall'art. 2, punto f) della legge n. 54/84, il quale è riferito all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00 e canone di locazione che incida sul reddito per non meno del 24% per il quale il contributo massimo concedibile non può essere superiore a € 2.324,06/annuo;
7. Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2020 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate; il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2020, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;
8. L'erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una redistribuzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l'importo complessivo delle richieste ammesse;
9. quando il contributo è inferiore a € 20,00 non viene concesso e viene redistribuito proporzionalmente agli aventi diritto;

#### **MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate su appositi moduli disponibili scaricabili direttamente dal sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: <http://www.comune.spinazzola.bt.it>

La domanda contiene un questionario – sotto forma di autocertificazione – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo.

Si comunica, inoltre, per gli effetti del GDPR n. 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

#### **È obbligatorio allegare alla domanda:**

- Copia di documento d'identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità;
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia della ricevuta di versamento della tassa di registro del contratto relativa all'anno 2020;
- Solo per i Nuclei Familiari che dichiarano reddito “ZERO” e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata pena l'esclusione:
  - la certificazione dell'assistente sociale che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza dei Servizi Sociali del Comune;
  - oppure, la dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;
  - oppure, nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dal proprio Nucleo Familiare, che deve essere congruo rispetto al canone versato.

Inoltre per una più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, si richiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- Copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Certificazione Unica-730-Unico 2021) di ciascun componente del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2020 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;
- Per i cittadini immigrati extracomunitari, titolo di soggiorno in corso di validità dal 2020 a tutt'oggi;

- Per i coniugi separati legalmente o divorziati documentazione attestante la condizione;
- Altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione;
- Modulo banca con l'indicazione IBAN su cui effettuare l'accredito.

Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

L'erogazione del contributo è condizionata dal trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente ed i contributi da erogare saranno calcolati sulla base reddituale accertata.

**Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi della Legge penale ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000 e art. 483 del Codice Penale e le relative richieste, dichiarazioni, unitamente agli accertamenti effettuati, saranno trasmesse agli organi competenti.**

**Ad istruttoria ultimata, da parte dell'ufficio competente, non saranno ammesse ai benefici, le istanze carenti della documentazione necessarie per l'istruttoria della pratica o degli elementi utili per la determinazione del contributo ovvero se la stessa non è consegnata nei termini indicati dal presente bando pubblico.**

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico devono essere consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Spinazzola o pervenire a mezzo raccomandata o a mezzo pec all'indirizzo comune.spinazzola@pec.it entro e non oltre il **giorno 15/03/2022** pena l'esclusione (non farà fede il timbro postale).

**Per info: 0883-683819 (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00).**

**Spinazzola, 17 febbraio 2022**

**L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI**

**Bruna Glionna**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

**Michela Menduni**